

Position statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia

Vista la Dichiarazione di Berlino¹ sull'accesso aperto alla letteratura scientifica dell'ottobre 2003, nella quale gli enti e le organizzazioni di ricerca si impegnano a sostenere il modello Open Access, la disseminazione in rete della conoscenza scientifica e il suo riuso con il minor numero possibile di restrizioni;

Vista la Dichiarazione OCSE² sull'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici del 2007;

Vista la Strategia riveduta sul contributo dell'UNESCO alla promozione dell'accesso aperto all'informazione scientifica e alla ricerca³ del 2011;

Visto che la pubblicazione e la distribuzione dei risultati sono attività integranti del processo di ricerca;

Visto che l'accesso aperto ai risultati della ricerca (pubblicazioni e dati) finanziata con fondi pubblici aumenta la circolazione del sapere, favorisce l'innovazione, il trasferimento di conoscenza, la competitività, l'internazionalizzazione e la qualità della ricerca, producendo notevoli benefici economici, sociali e culturali per le imprese (in particolare, per le piccole e medie imprese), per il settore pubblico e, in senso più ampio, per tutta la cittadinanza;

Viste le raccomandazioni del Comitato Scientifico dell'European Research Council del dicembre 2007 aggiornate e rafforzate nel giugno 2012⁴ che stabiliscono che:

- tutte le pubblicazioni *peer-reviewed*, derivanti da progetti di ricerca finanziati dall'ERC, siano depositate al momento della pubblicazione in un archivio disciplinare appropriato, se disponibile, come Europe PubMed Central o ArXiv, o in un archivio istituzionale, e resi successivamente fruibili ad accesso aperto entro 6 mesi dalla pubblicazione.
- i dati primari della ricerca siano depositati in banche dati pertinenti non appena possibile, preferibilmente subito dopo la pubblicazione e comunque non oltre 6 mesi dalla data della pubblicazione stessa;

¹ http://07.mpg.de/files/2010/04/BerlinDeclaration_it.pdf

² <http://www.oecd.org/science/scienceandtechnologypolicy/38500313.pdf>

³ <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/%20images/GOAP/OAF2011/213342e.pdf>

⁴ http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/open_access_policy_researchers_funded ERC.pdf

Vista la Comunicazione COM (2012) 401 "Towards better access to scientific information: Boosting the benefits of public investments in research"⁵- rivolta dalla Commissione Europea il 17 luglio 2012 al Parlamento Europeo, al Consiglio d'Europa, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, che definisce gli obiettivi di una policy sull'accesso aperto ai contenuti della ricerca finanziata nel corso del programma quadro Horizon 2020;

Vista infine la "Raccomandazione sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione"⁶ della Commissione Europea 2012/417/UE del 17 luglio 2012, in cui si statuisce che gli Stati Membri debbano definire e mettere in pratica politiche chiare per la disseminazione ad accesso aperto delle pubblicazioni e dei dati derivanti da progetti finanziati con fondi pubblici.

La CRUI e gli Enti Pubblici di Ricerca italiani, consapevoli dei benefici dell'accesso aperto per la ricerca nazionale, in termini di visibilità, promozione ed internazionalizzazione, si impegnano a svolgere attività coordinate per l'affermazione dell'accesso aperto:

- incoraggiando l'istituzione di archivi aperti e di altre infrastrutture tecnologiche, che consentano l'accesso, la preservazione e la disseminazione di pubblicazioni e dati, grazie al rispetto degli standard internazionali di interoperabilità, sia a livello nazionale che globale, anche attraverso l'utilizzo del portale OpenAIRE o di altre soluzioni che saranno sviluppate nella European Research Area (ERA), per dare maggiore visibilità alla ricerca europea;
- incoraggiando i propri ricercatori a rendere disponibili i risultati di ricerca (pubblicazioni e dati) attraverso prodotti editoriali ad accesso aperto e mediante il loro deposito in archivi istituzionali e disciplinari. I risultati di ricerca, depositati in archivi aperti, nella versione *post-print* e/o nella versione pubblicata, dovrebbero essere resi accessibili nel minor tempo possibile e, comunque, con un periodo di embargo non superiore ai 12 mesi;
- contribuendo alla realizzazione effettiva dei principi dell'Open Access, attraverso l'adozione presso i propri enti di policy e regolamenti istituzionali che richiedano ai ricercatori il deposito nei propri archivi istituzionali e, qualora questi ultimi non esistano, in archivi istituzionali di altri enti o in archivi disciplinari ad accesso aperto di pubblicazioni e dati derivati dalle proprie ricerche;
- adoperandosi presso gli organi di governo nazionale affinché anche in Italia, così come in altri Stati membri dell'Unione Europea, sia lanciata e sostenuta a livello governativo una strategia nazionale sull'accesso aperto, che faccia leva su precise e puntuali policy e normative.

⁵http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/era-communication-towards-better-access-to-scientific-information_en.pdf

⁶<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF>